


UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
(Provincia di Rimini)

Convenzione per il conferimento all'Unione di Comuni Valmarecchia della funzione dello **Sportello Unico telematico delle Attività Produttive, comprensiva delle attività produttive/terziarie e di quelle relative all'Agricoltura** (art. 14, comma 27, lettera d) D.L. n. 78/2010; art. 7, comma 3, L.R. n. 21/2012), da parte dei Comuni di: Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio – Torriana, San Leo, Santarcangelo di Romagna, Sant'Agata Feltria, Talamello, Verucchio.

Raccolta n. 233/2014

Il giorno 3 (tre) del mese di aprile dell'anno duemiquattordici, nella Sede dell'Unione di Comuni Valmarecchia, con la presente convenzione, tra i signori:

- **SALVI PATRIZIA**, nata a Cesenatico il 5.9.1957, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Commissario Straordinario del **COMUNE DI CASTELDELICI** (codice fiscale: 80008970412.), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 25.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **FATTORI MARCELLO**, nato a Maiolo il 2.3.1967, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MAIOLO** (codice fiscale: 00364720417), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 26.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **BALDININI IVANA**, nata a Novafeltria il 4.2.1957, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Vice Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI NOVAFELTRIA** (codice fiscale: 00360640411), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 27.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **VALENTI LORENZO.**, nato a Rimini il 5.4.1960, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI PENNABILLI** (codice fiscale: 00217050418), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 27.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **PUZZO GIUSEPPE MARIO**, nato a Potenza il 3.9.1961, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Commissario Straordinario del **COMUNE DI POGGIO-TORRIANA** (codice fiscale: 04110220409), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 20.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **GUERRA MAURO**, nato a Rimini il 8.3.1973, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SAN LEO** (codice fiscale: 00315680413), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 26.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **DI NUZZO CLEMENTE**, nato a Napoli il 11.05.1963, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Commissario Straordinario del **COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA** (codice fiscale: 01219190400), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 26.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **CERBARA GUGLIELMINO**, nato a Novafeltria il 22.1.1962, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA** (codice fiscale: 80008730410), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 26.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;





Unione di Comuni
Valmarecchia

- **PRUCCOLI GIORGIO**, nato a Verucchio il 11.1.1968, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI VERUCCHIO** (codice fiscale: 00392080404), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 24.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **UGOLINI FRANCESCA**, nato a Novafeltria il 18.3.1978, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE di TALAMELLO** (codice fiscale: 00364280412), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 11 del 27.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **PRUCCOLI GIORGIO**, nato a Verucchio il 11.1.1968., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE DI COMUNI VALLEMARECCHIA** (codice fiscale: . 91120860407), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 13 del 28.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

Premesso che:

- con atto costitutivo in data 27.12.2013, repertorio n. 206 e registrato a Rimini in data 16.1.2014 al n. 379 serie III E, i Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio - Torriana San Leo, Santarcangelo di Romagna, Sant'Agata Feltria, Talamello, Verucchio, hanno costituito l'Unione di Comuni Valmarecchia, in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 D.L. n. 78/2010 e succ. modif. ed all'art.19 L.R. n. 21/2012;
- i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio - Torriana San Leo, Santarcangelo di Romagna, Sant'Agata Feltria, Talamello, Verucchio, aderenti all'Unione Valmarecchia fanno parte dell'ambito territoriale ottimale di Rimini nord e non lo esauriscono, in relazione al rinvio concesso dalla Regione, all'adesione all'Unione, del Comune di Bellaria Igea Marina;
- le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- l'art.7, co. 3, della L.R. n. 21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall'art.7 come modificato dalla L.R. n. 9/2013, che comprende quella relativa allo Sportello Unico telematico per le Attività Produttive (SUAP) di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. n. 4/2010;
- i comuni che hanno costituito l'Unione di Comuni Valmarecchia, hanno concordato tra di loro di provvedere al conferimento all'unione della funzione in oggetto e quindi il suo avvio in conformità al disposto dell'art. 12, comma 1, del presente atto, mentre per l'ulteriore Comune di Bellaria Igea Marina, che si è avvalso della deroga di cui all'art.30 della l.r. 21/2012, l'avvio della gestione associata in oggetto decorrerà dal 1.1.2015 (o successivamente se a tale data tutti i comuni dell'ambito gestiranno unitariamente almeno tre funzioni + l'informatica);
- i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione e successivamente l'Unione stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione della funzione Suap, comprensiva dei servizi in oggetto, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

si conviene e si stipula quanto segue:


Art. 1 – Oggetto della Convenzione

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni Valmarecchia, per brevità chiamata Unione, delle funzioni economico – produttive degli enti sottoscrittori, mediante la costituzione di servizi unitari, con riferimento in particolare a:
 - Sportello unico per le attività produttive (SUAP); Attività produttive/terziarie;
 - Agricoltura.

Art. 2 – Implementazione del servizio SUAP

- 1 All'Unione di Comuni Valmarecchia è trasferita la funzione inerente lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) come di seguito specificato.
- 2 L'Unione di Comuni Valmarecchia si impegna a svolgere una serie di attività riconducibili alle seguenti fasi operative: a) Gestione organizzativa del servizio; b) Rilascio del provvedimento autorizzativo unico; c) Valorizzazione delle attività economiche del territorio, anche con azioni di marketing.
- 3 Le parti concordano che il servizio abbia la responsabilità in ordine ai seguenti procedimenti: a) autorizzazione alle modifiche (ampliamento, ristrutturazione, ecc) di impianto produttivo; b) autorizzazione alla realizzazione di nuovo impianto produttivo.
- 4 Nell'ambito della gestione del servizio lo SUAP è titolare della regolamentazione dei procedimenti; nonché, nell'ambito del procedimento unico, è titolare dell'emissione degli atti autorizzativi collegati all'attività edilizia (Scia, Permesso di costruire). I Comuni associati restano titolari del parere urbanistico - edilizio da rilasciarsi nei termini del procedimento unico; fermo restando quanto definito dalla Deliberazione di Consiglio Generale della ex Comunità Montana Alta Valmarecchia n. 8/2011 e dell'Accordo territoriale tra Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini, Comunità Montana Alta Valmarecchia e Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria, Talamello.
- 5 La riorganizzazione prevede l'attribuzione allo SUAP della titolarità dell'emissione dei provvedimenti finali edilizi, incluso permesso di costruire, per le attività produttive di beni e servizi, comprese le strutture unitarie complesse, che prevedono almeno una unità destinata ad attività produttiva di beni e servizi e comprese le strutture "produttive", con attività produttiva o di servizio ancora da destinare.
- 6 Allo SUAP vengono presentate anche le segnalazioni certificate di inizio attività edilizie relative ad attività produttive di beni e servizi.
- 7 L'Unione istituisce i diritti di segreteria del procedimento unico dello SUAP.
- 8 I Comuni associati hanno la competenza e la responsabilità dell'espressione del parere edilizio e urbanistico, la redazione delle prescrizioni "edilizie" da riportare nell'atto unico finale, il calcolo degli oneri di urbanizzazione. La richiesta del parere da parte dello SUAP avverrà con la medesima procedura oggi rivolta all'acquisizione del parere da parte delle altre pubbliche amministrazioni competenti (Arpa, AUSL, VV.FF., ecc.).
- 9 Tutti gli adempimenti relativi all'attività edilizia, che interessano la realizzazione e la gestione dell'immobile, nonché l'esercizio dell'attività, sono di competenza dello SUAP.
- 10 Lo SUAP, a conclusione del procedimento, redige l'atto finale (atto unico di cui al DPR n. 160/2010), comprensivo del Permesso di costruire, gestisce la consegna all'utente, verifica i pagamenti dovuti, le pubblicazioni necessarie e, infine, trasmette il fascicolo e gli atti edilizi ai Comuni associati, in relazione alle rispettive competenze di tenuta dell'archivio.

Art. 3 - Implementazione del servizio attività produttive / terziario



3



1. All'Unione di Comuni Valmarecchia sono trasferite le funzioni delle attività produttive/terziarie come di seguito specificate. Le funzioni oggetto del trasferimento sono tutte quelle relative alla regolamentazione, pianificazione, autorizzazione, procedimenti di comunicazione e dichiarazione, relativi alle attività produttive in senso lato o, comunque, relative ad attività produttive e/o di servizio, gestite da soggetti imprenditoriali e non imprenditoriali, quali pubbliche amministrazioni (ad esempio: attività socio-sanitarie), o enti non-profit (ad esempio: organizzazione di manifestazioni di pubblico spettacolo, circoli privati), che le normative esistenti attribuiscono, o che le normative future attribuiranno, alla competenza dei Comuni. La definizione che precede costituisce "criterio generale per l'attribuzione di competenze", presenti e future, al servizio associato. A titolo **esemplificativo e non esaustivo**, si elencano i procedimenti prevalenti: **a)** procedimenti in materia turistico – alberghiera: classificazione alberghi, ecc.; **b)** procedimenti in materia di polizia amministrativa: licenze di pubblico spettacolo, noleggio veicoli senza e con conducente, attività funebre, licenze per pesca sportiva, ecc.; **c)** procedimenti in materia di pubblici esercizi di somministrazione: autorizzazioni all'esercizio e procedimenti correlati (occupazione suolo pubblico, somministrazione presso circoli privati; disciplina degli orari e accessori (apparecchi da gioco, ecc.); **d)** Procedimenti connessi al commercio al dettaglio: comunicazioni esercizi di vicinato e forme speciali di vendita, compresa l'autorizzazione alla commercializzazione dei funghi, autorizzazioni e disciplina di programmazione delle medie e grandi superfici di vendita, certificazione varia, attività di panificazione. Liquidazioni straordinarie. Comunicazioni ad enti terzi; **e)** Commercio su aree pubbliche: rilascio autorizzazioni, istituzione e regolamentazione di mercati e fiere locali, gestioni delle assegnazione (rilascio autorizzazioni) dei posteggi nei mercati su aree pubbliche; **f)** Procedimenti in materia di imprenditori agricoli, in quanto riguardano per la maggior parte autorizzazioni connesse al "commercio su aree pubbliche"; **g)** Procedimenti in materia di acconciatori ed estetiste; **h)** Edicole, giornali, riviste; **i)** Procedimenti in materia di distributori di carburante; **j)** Procedimenti in materia di ascensori e montacarichi di impianti produttivi; **k)** Procedimenti in materia di agriturismo; **l)** Procedimenti relativi all'autorizzazione all'uso di gas tossici e al rilascio della patente di abilitazione all'uso; **m)** Procedimenti per strutture di commercio di animali da compagnia; **n)** Procedimenti in materia sanitaria (strutture sanitarie, socio assistenziali ecc.); **o)** Procedimenti per esposizioni, competizioni, spettacoli con animali; **r)** Procedimenti in materia di farmacie, con riferimento ad attività commerciale.
2. I procedimenti di cui alla lettera **n)** saranno attivati con apposito atto organizzativo della Giunta dell'Unione.

Art. 4 - Implementazione del servizio Agricoltura

1. Gli Enti sottoscrittori si impegnano a gestire unitariamente le funzioni in materia di agricoltura mediante un servizio unificato. In particolare verranno attribuite all'Unione e svolte sia le funzioni di cui alla L.R. n. 15/97, sia quelle disciplinate dalle leggi specifiche di competenza comunale.
2. Viene istituito il Servizio Agricoltura e Forestazione, con sportello che potrà gestire le seguenti attività: **a)** Consulenza agli agricoltori; **b)** Gestione contributi Comunali; **c)** Gestione competenze L.R. n. 15/97 e L.R. n. 30/1981; **d)** Istruttorie piani di miglioramento aziendali, in conformità al disposto degli strumenti urbanistici e con la stretta collaborazione tecnica: d.1) sia dei Comuni ai quali si riferisce territorialmente il piano di miglioramento; d.2) sia dello SUAP; **e)** Raccordo con gli Enti sovra ordinati (Stato, Regione, Provincia); **f)** Raccordo con le associazioni del territorio.
3. Lo "Sportello Agricoltura" ha l'obiettivo di migliorare effettivamente la modalità di



Unione di Comuni
Valmarecchia

erogazione dei servizi implementando i requisiti di accessibilità, di certezza, di semplicità e di centro di assistenza/informazione.

Art. 5 - Disposizioni comuni

1. L'Unione di Comuni si impegna a: - organizzare il servizio conformemente agli indirizzi forniti dalla Giunta dell'Unione; - gestire il servizio conformemente alle normative in materia e agli indirizzi contenuti nel presente atto. A tal fine l'Unione di Comuni si impegna:
 - alla revisione dei procedimenti amministrativi, interni ed esterni all'Ente, a seguito di modifiche normative in ambito edilizio, di esercizio, ecc. ed a seguito riorganizzazione del Servizio Suap;
 - al costante aggiornamento, in collaborazione con la Provincia, della modulistica utilizzata al fine di una omogeneizzazione sempre più ampia;
 - al costante aggiornamento delle fonti normative che regolano e vincolano il flusso delle pratiche;
 - alla creazione di procedimenti, completi della modulistica specifica per ogni singola tipologia di esercizio;
 - alla segnalazione delle principali criticità in relazione ai rapporti esistenti tra gli Enti coinvolti, i Professionisti, le Associazioni e l'Utenza;
 - alla partecipazione a tavoli di lavoro su argomenti specifici per una maggiore qualifica professionale ed omogeneizzazione del servizio.
2. I Comuni si impegnano a: - rispettare le norme regolamentari predisposte dall'Unione di Comuni; - ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione del servizio.
3. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.
4. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.
5. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 6, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

Art. 6 – Modalità di trasferimento delle funzioni

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui alla presente convenzione, avviene con la decorrenza stabilita all'art. 12, nei modi specificati nel progetto attuativo e negli atti organizzativi approvati dalla Giunta dell'Unione nel rispetto del principio di integralità fissato dallo Statuto dell'Unione.
2. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.
3. In relazione alle materie di cui agli artt. da 1 a 4, gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica; le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione. Restano in capo agli organi di governo dei singoli

- Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.
4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.
 5. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 7 della presente convenzione.
 6. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 8 della presente convenzione.
 7. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente artt. 9 e 10 della presente convenzione.
 8. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.
 9. In processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.
 10. Spetta alla Giunta dell'Unione l'adozione del progetto attuativo.

Art. 7 – Dotazione organica e trasferimento del personale

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti (e/o dalla soppressa Comunità montana), nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co. 5 del D.Lgs. 267/2000.
2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.
3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 6, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi degli artt. da 1 a 4.
4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della presente convenzione.
5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.
6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio vengono annualmente determinate nell'ambito del quadro di assegnazione delle risorse umane



Unione di Comuni
Valmarecchia

dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

Art. 8 – Rapporti finanziari tra i Comuni e l'Unione

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione, sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.
2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.
3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.
4. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene per il 50% in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente e per il 50% in rapporto alle pratiche espletate per ciascun Comune nell'anno precedente, con possibilità di aggiornare le predette percentuali in sede di approvazione del bilancio dell'Unione. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i comuni interessati; inoltre, è possibile concordare, in sede di approvazione del bilancio, nel primo triennio di vigenza della convenzione un diverso criterio di riparto tra i Comuni associati in misura non superiore alla spesa storica attualizzata, a parità di servizi e di trasferimenti da enti diversi. Si applica in relazione agli investimenti quanto previsto dall'art. 10 della presente convenzione.
5. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.
6. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale (piano operativo del servizio ai sensi dell'art. 47 dello Statuto) ed un rendiconto di gestione approvato dalla giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.
7. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato: - l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di norma di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione; - il rendiconto di gestione nel termine di norma di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.
8. Il bilancio del servizio è su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Il bilancio annuale di previsione del servizio viene esaminato, entro un mese dalla consegna, da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico - amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari. La Giunta ha facoltà di approvare il piano operativo provvisorio ai sensi dell'art. 45 dello Statuto.



9. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio del secondo anno successivo o utilizzate per specifici progetti.
10. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza con le modalità previste dall'art. 45 dello Statuto. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare –le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

Art. 9 – Sedi

1. Le sedi del servizio restano quelle attuali di Santarcangelo di R. (sportello principale), di Novafeltria e di Verucchio; fermo restando l'evoluzione organizzativa definita dalla Giunta e dalla dirigenza dell'Unione e la facoltà dei Comuni montani di istituire propri sportelli di front office.
2. Gli Enti aderenti alla presente convenzione devono essere forniti di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentano un collegamento in rete, in modo da rendere agevole e costante il collegamento fra di loro e con gli Enti esterni.
3. L'Unione si impegna a garantire i requisiti minimi, secondo quanto previsto dal DPR n. 160/2010 e relativo allegato tecnico, che si sostanziano in quanto segue: a) casella di PEC; b) firma digitale; c) software per la lettura di documenti firmati digitalmente; d) sistema di protocollazione informatica; e) area riservata allo SUAP all'interno del portale istituzionale.

Art. 10 – Beni immobili, mobili ed attrezzature

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando: - in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite; - in concessione d'uso l'utilizzo di automezzi comunali per lo svolgimento di servizi attinenti la delega per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del servizio assegnato; - in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.
2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.
3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.
4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.



Unione di Comuni
Valmarecchia

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.
6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.
7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.
8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

Art. 11 – Prestazioni a favore di altri Enti

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 co. 5 della L.R. n. 21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni all'Unione, per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.
2. Gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.
3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

Art. 12 – Decorrenza e durata della Convenzione – Controlli e Governance


1. La presente convenzione entra in funzione e sostituisce quelle precedenti con decorrenza stabilita dalla Giunta dell'Unione in sede di approvazione del progetto attuativo ed in ogni caso entro il 30.6.2014 ed ha durata indeterminata come previsto dall'art 7 dello Statuto dell'Unione dei Comuni.
2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.
3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

Art. 13 – Recesso, revoca del conferimento delle funzioni; scioglimento

9

dell'Unione

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, che ai sensi dell'art.24, co. 6, L.R. n. 21/2012 è fissato in 5 anni, la retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, del personale conferito dal comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente se ritenuto dal Consiglio dell'Unione non adeguato all'ambito ottimale ridotto. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.
2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.
3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione ovvero, avendo beneficiato di contributi dei Comuni aderenti, non sia frazionabile.
4. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.
5. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.
6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.
7. Per i beni immobili provenienti dalla Comunità Montana Alta Valmarecchia trovano applicazione le norme dello Statuto (art. 51).



Art. 14 – Protezione dei dati personali

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).
2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt.28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

Art. 15 – Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

Art. 16 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 17 – Registrazione

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al D.P.R. n. 131/86.

Art. 18 – Norme transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 57 dello Statuto fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, applicando i regolamenti in vigore. Resta fermo che nel corso dell'anno saranno armonizzati gli attuali regolamenti Comunali ed approvati dal Consiglio dell'Unione.
2. Con l'entrata in funzione della presente convenzione vengono automaticamente risolte le precedenti convenzioni in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL COMUNE DI CASTELDELICI

Patrizia Salvi



IL SINDACO DEL COMUNE DI MAIOLO

Marcello Fattori



IL VICE SINDACO DEL COMUNE DI NOVAFELTRIA

Ivana Baldinini






Unione di Comuni
Valmarecchia

IL SINDACO DEL COMUNE DI PENNABILI

Lorenzo Valenti

Lorenzo Valenti



IL COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL COMUNE DI POGGIO-TORRIANA

Giuseppe Mario Puzzo

Giuseppe Mario Puzzo

IL SINDACO DEL COMUNE DI SANTARCANGELO

Mauro Quadra

Mauro Quadra



IL COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL COMUNE DI SANTARCANGELO

Clemente Di Nuzzo

IL SINDACO DEL COMUNE DI VERUCCHIO

Giorgio Prucoli

Giorgio Prucoli

IL SINDACO DEL COMUNE DI TALAMELLO

Francesca Ugolini

Francesca Ugolini



IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA

Giorgio Prucoli

Giorgio Prucoli



IL SINDACO DEL COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA

Guglielmino Cerbara

Guglielmino Cerbara

